

**ORDINANZA N. 03/2021/AMB**  
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

**Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 D.lgs. 152/2006.**  
**DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' "PECOL DEI LUPI" IN**  
**COMUNE DI CORMONS (GO). MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER**  
**GARANTIRE LA TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DEGLI ASPETTI IGIENICO-**  
**SANITARI. CHIUSURA DELLA DISCARICA.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

PREMESSO:

- che in data 05/12/2019 personale del NOE Carabinieri di Udine (acquisita agli atti con prot. 60867 del 20/12/2019), ritenendo violato il disposto di cui all'art. 29-quattordices, comma 1, del D.lgs. 152/2006, sottoponevano a sequestro la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO) censita al F.M. 14 p.c. nr. 1681/1 avente superficie pari a 2265 mq; 1683/1 avente superficie pari a 1106 mq; 1683/2 avente superficie pari a 1141 mq; 1685/1 avente superficie pari a 4324 mq del C.C. Cormons;
- che con il medesimo verbale del 05/12/2019 veniva fatto obbligo al Custode giudiziale di custodire la cosa con la dovuta diligenza, di impedire che venisse in qualsiasi modo manomessa, di preservarla da ogni alterazione e tenerla a disposizione della Autorità Giudiziaria competente. Veniva ribadito altresì che qualsiasi accesso ai luoghi e/o adempimento avrebbe dovuto essere oggetto di apposita autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- che il sequestro preventivo veniva convalidato con Decreto del Tribunale di Gorizia Sezione G.I.P./G.U.P. Proc. Pen. Nr. 2682/19 R.G.N.R. e nr. 1735/19 R.G.G.I.P. del 13/12/2019;
- che con nota del 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 del 20/12/2019), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia *dopo aver evidenziato* che l'attuale urgenza risultava essere la gestione del percolato, riteneva necessario *che venisse prodotto* in termini brevissimi un provvedimento contingibile e urgente da parte della Regione ai sensi dell'art. 191, c. 1, del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con la medesima nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia del. 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 del 20/12/2019), affermava che a fronte del provvedimento contingibile e urgente da

parte della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006 la Procura stessa avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti, così da scongiurare qualsiasi compromissione dell'ambiente, e nel contempo così da garantire anche i gestori del percolato di non incorrere in possibili sanzioni penali.

CONSIDERATO che sono state adottate, ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 192/2006, le ordinanze n. 01/2019/AMB, 02/2020/AMB, 01/2021/AMB e 02/2021/AMB;

CONSIDERATO che con provvedimento del GIP di data 16/03/2021, riferito al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R., è stato nominato quale amministratore giudiziario dell'attività di discarica "Pecol dei lupi", amministrata da ISONTINA AMBIENTE s.r.l., il dott. Luigi Palumbo, iscritto all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione ambientale, con studio in Napoli, via Amerigo Vespucci, 9, per i compiti ivi specificati;

RICHIAMATE:

- la circolare della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM, prot. 0005982/RIN del 22/04/2016;
- le proprie precedenti ordinanze n. 01/2019/AMB, 02/2020/AMB, 01/2021/AMB e 02/2021/AMB;

VISTI:

- il Decreto della Provincia di Gorizia n. 31266/2009 del 30/12/2009 con il quale viene prorogata l'autorizzazione all'esercizio per l'anno 2010 della discarica denominata "Pecol dei Lupi" sita in territorio comunale di Cormons;
- il Piano di adeguamento presentato alla Provincia di Gorizia da IRIS Ambiente (all'epoca proprietaria dei terreni e gestore della discarica) al fine di adeguare i lotti 1 e 2 alle disposizioni del D.lgs. 36/2003;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009, con la quale la Provincia di Gorizia approvando il suddetto Piano, precisa che lo stesso costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e rimanda ad un successivo atto l'autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica, previa prestazione delle garanzie finanziarie e del certificato di collaudo;
- il certificato di collaudo redatto nel 2010 dal collaudatore incaricato dalla Giunta provinciale ai sensi del DPGR 01/1998, ing. Fulvio Finocchiaro, dal quale risulta che i lavori *"[...] sono stati eseguiti come da progetto e che gli impianti, nel loro complesso, funzionano correttamente e risultano adeguati allo scopo per cui sono stati progettati e realizzati."*;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 4176 del 30/06/2010;
- l'istanza di riesame dell'AIA presentata in data 28/11/2013 dalla Società Newco s.r.l., subentrata ad IRIS Ambiente (oggi Isontina Ambiente s.r.l.);
- il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 2516 del 14/11/2014 che ritiene inammissibile l'istanza di riesame dell'AIA poiché la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009 non poteva costituire AIA in quanto, ai sensi dell'allora vigente art. 20 della L.R. 25/2005, costituivano AIA il provvedimento di autorizzazione alla costruzione unitamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio del quale la Società non era in possesso;
- l'istanza di rinnovo dell'AIA presentata da Isontina Ambiente s.r.l. in data 20/06/2014, iscritta al prot. n. 18407 di medesima data;
- la nota STINQ prot. reg. n. 28388 del 15/10/2014 con la quale il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ribadisce che, per

- poter dare avvio al procedimento di rilascio dell'AIA, chiede alla Società di trasmettere la documentazione comprovante la piena disponibilità delle aree;
- la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia n. 244/2014;
  - la sentenza del Consiglio di Stato n. 5163/2015;
  - il sopralluogo congiunto del 25/01/2017 presso l'impianto in esame, alla presenza di rappresentanti della Isontina Ambiente s.r.l., di ARPA FVG, della Regione FVG e del NOE di Udine;
  - la sentenza Cassazione civile, sez. un., n. 29390/2018, depositata il 15/11/2018;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2106 del 05/12/2019 con la quale, a fronte dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi", ne è stato concesso l'utilizzo alla Isontina Ambiente S.r.l. "al fine di garantirne il ripristino e la sicurezza ambientale, mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica, per un periodo di anni 30 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di concessione";
  - la relazione di servizio datata 15/12/2020, allegata alla nota ARPA FVG prot. n. 0037613/P/GEN/DS del 16/12/2020 nella quale si ritiene opportuno che l'azienda "predisponga e presenti un progetto che consenta di evitare, fin da subito e indipendentemente dall'esito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (SCR n. 1745/2020), l'accumulo di acque meteoriche nell'invaso del lotto 2."

#### CONSIDERATO:

- che dal 31/12/2010 la discarica non è in esercizio per quanto riguarda i conferimenti di rifiuti;
- che in data 09/01/2020, con nota iscritta al prot. n. 958, la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e territorio, ha comunicato di avere svolto le formalità indicate agli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto n. 5864, del 28/11/2016, con il quale sono state acquisite le aree a favore di "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" occorse per l'ampliamento della discarica di Pecol dei Lupi in Comune di Cormons, come di seguito riepilogate:
  - trasmissione decreto alla Corte dei Conti in data 06.12.2016;
  - registrazione c/o Agenzia Entrate in data 16.12.2016;
  - pubblicazione sul BUR n. 51 del. 21.12.2016;
  - notificazione a mezzo atti processuali civili in data 29.12.2016;
  - deposito somme integrative indennità in data 08.05.2019;
  - domanda di voltura catasto in data 04.07.2019;
  - decreto di intavolazione del 01.10.2019.
- che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso con delibera della Giunta Regionale n. 2016 del 5 dicembre 2019 ad Isontina Ambiente s.r.l. l'utilizzo di alcune aree ove sorge la discarica; la concessione trentennale è stata perfezionata nei primi mesi del 2020 a seguito di nulla osta della Procura della Repubblica di Gorizia;
- che la validità e l'efficacia dell'atto di concessione delle aree ad Isontina Ambiente s.r.l. sono subordinate all'ottenimento e al mantenimento per l'intera durata della concessione di tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

AVUTO RIGUARDO all'esigenza di mantenere la tutela dell'ambiente, proseguendo nelle attività oggetto delle precedenti ordinanze n. 01/2019/AMB, 02/2020/AMB, 01/2021/AMB e 02/2021/AMB, alla luce di quanto confermato dagli organi tecnici nell'ambito delle rispettive competenze:

- ARPA FVG, nota prot. n. 33899/P/GEN/GO del 28/10/2021:

- *“Si ritiene quindi importante [...] che venga proseguita la gestione delineata dalle “misure contingibili ed urgenti” espresse nell’Ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2019.”*
- ASUGI, nota del 09/12/2021 pervenuta in medesima data:  
*“[...] si ribadisce l’importanza della corretta gestione del percolato e delle relative attività previste, almeno fino alla realizzazione della copertura dell’ultimo lotto, onde evitare conseguenze ambientali e/o sanitarie.”*

RITENUTO:

- che continua ad essere necessaria l’effettuazione delle operazioni di presidio ambientale di seguito esplicitate:
  - aspirazione del percolato presente all’interno del sito e avvio dello stesso, previo eventuale accumulo in silo, con frequenza idonea ad assicurare il contenimento entro valori cautelativi del battente idraulico nel corpo discarica, a trattamento presso impianti esterni autorizzati;
  - effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
  - effettuazione di controlli e di manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti, sui teli di copertura e sul verde;
  - sorveglianza operativa sulle operazioni di cui agli alinea precedenti.
- di confermare, come già individuato nelle precedenti ordinanze nn. 1/2019/AMB, 2/2020/AMB, 01/2021/AMB e 02/AMB/2021 la società ISONTINA AMBIENTE S.R.L., e per essa l’amministratore giudiziario nominato, quale soggetto incaricato di svolgere le operazioni sopra indicate;

DATO ATTO altresì che come prescritto dall’art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il presente atto sarà comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e all’AUSIR entro tre giorni dall’emissione;

TENUTO CONTO:

- che con provvedimento di data 05/12/2019, la discarica di Pecol dei Lupi, in Comune di Cormons è stata posta sotto sequestro con Decreto del Tribunale di Gorizia Sezione G.I.P./G.U.P. Proc. Pen. Nr. 2682/19 R.G.N.R. e nr. 1735/19 R.G.G.I.P. del 13/12/2019;
- che con ordinanza n. 01/2019/AMB del 20/12/2019, la Regione adottava le misure contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006;
- con provvedimento del 24/12/2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia autorizzava ISONTINA AMBIENT S.R.L. ad effettuare le attività di cui all’ordinanza n. 01/2019/AMB;
- che in data 10/03/2020, la Procura della Repubblica di Gorizia, sentito il GIP, esprimeva il proprio nulla osta alla sottoscrizione dell’atto concessorio tra Regione e ISONTINA AMBIENTE S.R.L. per l’utilizzo delle pp.cc. 1683/1 - 1683/2 - 1685/1 - 1681/1 - 1681/2 del FM 14 del C.C. di Cormons di complessivi mq. 8.932, censite tavolarmente in PT web 161 del C.C. di Cormons, alla società Isontina Ambiente S.r.l. p.IVA 01123290312, ai sensi della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 art. 3 commi 59, 60, 61 al fine di garantire il ripristino e la sicurezza ambientale dell’area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi", mediante l’attuazione della procedura di

- chiusura e di gestione post-operativa della discarica, per un periodo di anni 30 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di concessione;
- che in data 19/03/2020 veniva sottoscritto l'atto di concessione tra la Regione e ISONTINA AMBIENTE S.R.L. per l'utilizzo delle suddette particelle;
  - che in data 09/04/2020 ISONTINA AMBIENTE s.r.l. presentava istanza di verifica assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la variante per la chiusura della discarica di Pecol dei Lupi, in Comune di Cormons;
  - che in data 17/09/2021, con provvedimento del GIP del Tribunale di Gorizia, si disponeva che nel provvedimento del 13/12/2019, già corretto in data 18/12/2019, gli estremi catastali dei terreni sui quali insiste la discarica dovessero intendersi e leggersi riferiti ai nuovi estremi corretti: p.c. nn. 1688/1, 1684, 1687/1, 1682, 1683/3, 1686/1, 2293, 2294, 2295, 2291, 2292, 1683/1, 1683/2, 1685/1, 1681/1 e 1681/2;
  - che con decreto n. 5219/AMB del 23/12/2020, in esito alla domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata da ISONTINA AMBIENTE s.r.l. per il progetto riguardante la variante per la chiusura della discarica è stato stabilito che lo stesso era da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.lgs. 152/2006 ed è stato individuato il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati quale autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale [PAUR] di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;
  - che a seguito dell'emanazione del decreto n. 5119/AMB del 23/12/2020 non è pervenuta, da parte della società, alcuna istanza di PAUR riguardante il progetto sopramenzionato o istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA di una nuova ipotesi di variante al progetto di chiusura;

TENUTO CONTO, altresì che, nell'ambito del procedimento penale 2682/19 R.G.N.R. – 1735/19 R.G.Gip del Tribunale di Gorizia, con provvedimento di data 16/03/2021, nominava, quale amministratore giudiziario della discarica in sequestro, il dott. Luigi Palumbo;

CONSIDERATO:

- che agli atti della Regione l'unico progetto di chiusura della discarica approvato è quello di cui al provvedimento della Giunta provinciale di Gorizia n. 267/2009, adottato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e del DPGR 01/1998, il quale era stato ritenuto dalla Conferenza Tecnica conforme ai requisiti tecnici del D.lgs. 36/2003 e coerente con gli obiettivi generali di tutela dell'ambiente e della salute umana;
- che qualunque altra ipotesi progettuale deve considerarsi – analogamente al progetto già oggetto di procedura di verifica della assoggettabilità alla VIA culminata nel decreto n. 5219/AMB del 23/12/2020 – quale variante ai sensi del dell'articolo 208, comma 19 del D.lgs. 152/2006 e degli articoli 20 e 17, comma 1 della L.R. 34/2017, al succitato piano di adeguamento approvato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e, come tale, soggetta alle medesime procedure autorizzative.

CONSIDERATO:

- che con nota del 08/05/2021, iscritta al prot. n. 26882 del 11/05/2021, l'amministratore giudiziario chiedeva chiarimenti in ordine alle previsioni del progetto approvato con D.G.p. n. 267/2009 e chiedeva l'indizione di un tavolo tecnico in cui affrontare le tematiche connesse all'attuazione dello stesso;
- che con nota del 31/05/2021, iscritta al prot. n. 30555 di medesima data, veniva trasmesso alla Regione, all'amministratore giudiziario e alla società ISONTINA AMBIENTE SRL il provvedimento del 27/05/2021 del GIP del Tribunale di Gorizia, con il quale veniva disposto che *“nel caso di sequestro d'azienda, l'amministratore*

*giudiziario si affianca agli amministratori della società, sprovvisti di poteri gestionali, dovendo provvedere alla gestione ordinaria ed anche straordinaria dei beni aziendali rientranti nel ramo d'azienda di sua competenza [..]"; e veniva previsto che l'amministratore giudiziario presentasse la relazione richiesta al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 01/2021/AMB;*

- che con nota del 30/05/2021, iscritta al prot. n. 30536 di medesima data, l'amministratore giudiziario trasmetteva la relazione, corredata da cronoprogramma, relativa agli interventi per l'eliminazione e la riduzione delle infiltrazioni di acqua meteorica nel corpo rifiuti del lotto 2, documentazione successivamente integrata con nota del 13/07/2021, iscritta al prot. n. 38874 del 14/07/2021, consentendo all'amministrazione regionale di concludere positivamente il procedimento amministrativo di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 01/2021/AMB;

#### TENUTO CONTO:

- che con nota iscritta al prot. n. 34144 del 18/06/2021 l'amministratore giudiziario chiedeva il differimento del termine previsto al punto 2 dell'ordinanza n. 01/2021/AMB al fine di acquisire ulteriori dati tecnici sullo stato di fatto della discarica;
- che con nota prot. n. 35674 del 28/06/2021, la Regione concedeva all'amministratore giudiziario il differimento del termine di cui al punto 2 dell'ordinanza;
- che l'amministratore giudiziario non ha ancora presentato la documentazione richiesta al punto 2 dell'Ordinanza n. 01/2021/AMB;

RITENUTO necessario, al fine di definire le tempistiche circa l'avvio dei procedimenti concernenti la chiusura della discarica, avere evidenza delle fasi di attuazione del processo di chiusura della stessa, chiedere alla società (e per essa all'amministratore giudiziario), in aggiunta a quanto già prescritto con l'ordinanza n. 01/2021/AMB, la presentazione di un cronoprogramma delle attività d'indagine in situ, di approfondimento specialistico e di progettazione, sia in corso che di futuro avvio, finalizzate alla definizione degli interventi di chiusura, corredato da adeguata relazione esplicativa delle stesse;

#### ATTESO:

- che con nota del 18/11/2021, iscritta al prot. n. 63485 del 19/11/2021, l'amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo, in difformità rispetto a quanto richiesto dal punto 2 dell'ordinanza n. 02/AMB/2021, trasmetteva il "cronoprogramma delle attività d'indagine" riguardante il solo progetto di copertura temporanea del lotto 2 e non il progetto di chiusura della discarica;
- che l'amministrazione regionale, al fine di valutarne la congruità e l'adeguatezza, come richiesto dall'ordinanza stessa, con proprie note prot. n. 66590 e 66591 del 06/12/2021 richiedeva il parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari;
- che a seguito della suddetta richiesta:
  - ARPA con nota prot. n. 38963/P/GEN/GO del 09/12/202 e prot. n. 39149/P/GEN/GO del 13/12/2021 riteneva congruo "il cronoprogramma proposto con la successione di operazioni pianificate" evidenziando tuttavia che rimaneva inevasa "la definizione delle attività finalizzate specificamente alla chiusura dell'impianto stesso (riempimento della cavità rimanente nel lotto 2, tipologie dei materiali destinati a tale fine, ambito temporale per la chiusura, comprensivo della copertura, ecc.), delle quali la pianificazione definita tramite il sopracitato cronoprogramma è certamente una base propedeutica ineludibile.

*L'ordinanza di cui all'oggetto ne fa specifica menzione e ci si attende pertanto una descrizione di quanto si intende realizzare in merito.”;*

- ASUGI, con nota del 09/12/2021 affermava che il documento presentato non fosse congruo e adeguato a definire gli interventi di chiusura della discarica

VISTA la nota del Ministro della Transizione ecologica prot. n. 28349 del 23/12/2021, pervenuta in medesima data, con la quale si è espressa l'intesa ai fini dell'adozione dell'ordinanza, di cui all'art. 191, comma 4 del D.lgs. 152/2006;

RILEVATA la necessità di articolare le disposizioni della presente ordinanza contingibile e urgente sulla base di un idoneo schema di cronoprogramma delle attività finalizzate alla definizione degli interventi di chiusura, come richiesto dal Ministro della Transizione ecologica ai fini dell'attivazione dell'intesa di cui all'art. 191, comma 4 del D.lgs. 152/2006, che ha fissato in 12 mesi il termine per addivenire all'autorizzazione;

RITENUTO di articolare le fasi del cronoprogramma come da seguente elenco:

- 31/01/2022 Termine acquisizione risultati monitoraggi, analisi e indagini *in situ*
- 31/03/2022 Elaborazione dei risultati, prospettazione scenari di chiusura e modifiche al progetto di cui alla D.G.p. 267/2009. Redazione studio preliminare ambientale di cui all'Allegato IV-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 30/04/2022 Presentazione istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA [*screening*] per il progetto di chiusura della discarica.
  
- 30/07/2022 Presentazione istanza di Autorizzazione integrata ambientale AIA di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto non debba essere assoggettato a VIA  
Presentazione istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto debba essere assoggettato a VIA

ATTESO che sul soprastante cronoprogramma sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi tecnici ASUGI e ARPA FVG, del 17/12/2021;

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare l'articolo 29-decies, comma 9 e l'articolo 28 della L.R. 34/2017;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, “Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”;
- la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”;

- la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

RICHIAMATO l'articolo 11, comma 1, lettera a) della LR 34/2017, ai sensi del quale è individuato nel Comune di Cormons, nella persona del suo Sindaco *pro tempore*, l'Autorità amministrativa che in caso di inerzia da parte della società ISONTINA AMBIENTE s.r.l. darà corso alle attività di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza;

RITENUTO nelle more del completamento dei procedimenti tesi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del PAUR, atti necessari ai fini della legittima prosecuzione a regime delle sopra richiamate attività, in deroga agli artt. 208 e 27-bis d.lgs. 152/2006 e nelle more del completamento dei sopra richiamati procedimenti, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006, al fine di tutelare le matrici ambientali, così come evidenziato da ARPA FVG e da ASUGI;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
D'INTESA CON  
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

ORDINA

alla società ISONTINA AMBIENTE s.r.l.:

1. di proseguire, fino al **20 dicembre 2022** e fermi gli obblighi di bonifica già stabiliti dai provvedimenti che li riguardano, nelle operazioni di presidio ambientale della discarica di seguito elencate:
  - aspirazione del percolato presenti all'interno del sito e avvio dello stesso, previo eventuale accumulo in silo, con frequenza idonea ad assicurare il contenimento entro valori cautelativi del battente idraulico nel corpo discarica, a trattamento presso impianti esterni autorizzati;
  - effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
  - effettuazione di controlli e di manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti, sui teli di copertura e sul verde;

La sorveglianza operativa sulle operazioni di cui ai precedenti alinea è affidata all'ARPA FVG.

2. di procedere alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cormons (GO), loc. Pecol dei lupi, secondo il progetto approvato con D.G.p. n. 267/2009, ovvero secondo un'eventuale variante dello stesso che tenga conto degli esiti dei procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, predisponendo le attività a ciò necessarie in base alle scadenze perentorie del seguente cronoprogramma:

31/01/2022 Termine acquisizione risultati monitoraggi, analisi e indagini *in situ*

31/03/2022 Elaborazione dei risultati, prospettazione scenari di chiusura e modifiche al progetto di cui alla D.G.p. 267/2009. Redazione studio preliminare ambientale di cui all'Allegato IV-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

30/04/2022 Presentazione istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA [screening] per il progetto di chiusura della discarica.

30/07/2022 Presentazione istanza di Autorizzazione integrata ambientale AIA di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto non debba essere assoggettato a VIA

Presentazione istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto debba essere assoggettato a VIA

Il progetto di chiusura deve in ogni caso essere integrato con la descrizione degli interventi necessari ai fini della sistemazione definitiva del lotto o della discarica, secondo il progetto presentato dalla società ai sensi dell'articolo 242 del D.lgs. 152/2006, di cui prot. n. 63613 del 31/12/2018, sul quale è stato espresso parere favorevole dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con decreto n. 2287/AMB del 24/05/2019.

DISPONE:

- la comunicazione della presente ordinanza:
  - ai fini dell'adempimento delle disposizioni ivi stabilite, alla società ISONTINA AMBIENTE s.r.l., nella persona dell'Amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo;
  - ex art. 191, comma 1 del D.lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e all'AUSIR;
  - al Sindaco del Comune di Cormons, al Prefetto della Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG e all'ASUGI;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul BUR.

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Massimiliano Fedriga  
(firmato digitalmente)

Trieste, 24 dicembre 2021